

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(568-B) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 6

\* FASSONE (DS-U), relatore . . . . . 3

---

*N.B. L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(568-B) MARITATI ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 568-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fassone.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, torna al Senato in terza lettura il testo da noi licenziato il 7 febbraio 2002, avente ad oggetto alcune modifiche alla procedura di applicazione del beneficio della liberazione anticipata e l'estensione di tale beneficio ai condannati affidati in prova al servizio sociale. Il testo licenziato dal Senato prendeva le mosse dal disegno di legge n. 568, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, che a sua volta riproduceva esattamente il testo approvato in sede deliberante il 3 dicembre 1998, quindi nella scorsa legislatura, con la sostanziale unanimità di tutte le forze politiche, dalla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato (Atto Senato n. 3183), sul quale si era espressa in senso favorevole anche la Commissione giustizia della Camera in sede referente.

Qual era lo spunto di quel testo? La liberazione anticipata, cioè la riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata, è l'istituto più largamente applicato di tutta la materia dei benefici penitenziari. Al fine di ottenere tale beneficio, sono ben fra le 25 mila e le 30 mila le istanze presentate ogni anno, con una percentuale di accoglimento molto elevata, che non si discosta molto dall'80 per cento, posto che il parametro di concessione è l'avere il detenuto dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Per una materia, tutto sommato, semplice e lineare, la procedura prevista dall'articolo 678 del codice di procedura penale è invece piuttosto complessa, in quanto tale articolo rinvia al procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666. Quest'ultimo prevede il modello di procedura per tutti gli interventi del tribunale di sorveglianza, e, rispetto a quello, l'articolo 678 contempla le uniche deroghe della figura del procuratore generale a rappresentare il pubblico ministero e della possibilità di avvalersi di tecnici del trattamento.

Sembrò opportuno a tutte le forze politiche, quindi, addivenire ad una semplificazione della procedura che prevedeva, in una prima fase, un intervento *de plano* davanti al magistrato di sorveglianza per la concessione del beneficio, senza la presenza delle parti, e, in una seconda ed eventuale fase, il ripristino di tutta la procedura ex articolo 678, riservando cioè a questa sola fase la possibilità di un contraddittorio tra le parti nonché l'osservanza di tutte le altre norme. Questo impianto doveva servire a scremare quella gran massa di procedure nelle quali l'esito è favorevole al richiedente, riservando la procedura complessa soltanto al residuo settore.

Il testo di partenza, tuttavia, non trovò consenso nella Commissione che, a seguito di un percorso piuttosto tormentato, approdò alla fine all'approvazione di una procedura snodantesi nei seguenti passaggi. Fu condivisa la scelta di affidare la competenza a decidere sulla concessione del beneficio al magistrato di sorveglianza, con l'applicazione della procedura ex articolo 666 e, peraltro, con l'eccezione del comma 4, che prevede la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. Fu previsto, poi, il diritto del condannato ad essere sentito personalmente, se ne avesse fatto richiesta, e, in tal caso, fu sancita la possibilità di tenere l'udienza relativa nell'istituto penitenziario. Fu assegnata al condannato un'ulteriore facoltà di scelta, cioè di chiedere – fermo restando il diritto di essere ascoltato in contraddittorio – che il magistrato di sorveglianza provvedesse *de plano*, su parere del pubblico ministero. Il testo prevedeva inoltre, in caso di rigetto dell'istanza, la possibilità per il condannato di riproporla allo stesso magistrato di sorveglianza, senza che questi potesse dichiararla inammissibile, come invece, per altro verso, prevede il comma 2 dell'articolo 666. In questa specifica ipotesi, cioè della riproposizione della domanda, fu previsto ancora che, se il pubblico ministero avesse espresso parere contrario, si sarebbe tornati al modello base, cioè all'ascolto delle parti, se compaiono, e del detenuto nell'istituto penitenziario.

La Camera dei deputati, che ha licenziato il testo che stiamo esaminando il 9 ottobre scorso, non ha condiviso la scelta finale del Senato, ritornando invece allo schema già approvato dal Senato nella XIII legislatura, che diede le mosse al disegno di legge di partenza, con alcune lievi varianti: procedura *de plano* davanti al magistrato di sorveglianza, possibilità di reclamo al tribunale in caso di insoddisfazione della parte richiedente, o del pubblico ministero in caso di accoglimento. Unicamente sulle seguenti innovazioni deve appuntarsi l'attenzione del Senato in questa fase.

La prima modifica consiste nel fatto che l'ordinanza adottata in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, senza la presenza delle parti, è «notificata» ai soggetti interessati indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale, il che porta a una certa distonia rispetto al disposto generale dell'articolo 666, comma 6, del codice di procedura penale, che testualmente recita: «Il giudice» – e quindi anche il magistrato di sorveglianza, quando sua sia la competenza – «decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione». Pertanto, sarebbe stato

più coerente usare l'espressione «comunicata o notificata». Quella introdotta è una piccola variante, sulla quale verosimilmente non si dovranno fare barricate, ma va segnalata anche per la distonia rispetto alla disposizione generale.

Una seconda modifica prevede che il magistrato di sorveglianza decida non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero ovvero anche in assenza di questo parere. Tale variante merita senz'altro consenso, in quanto configura una specie di *tempus deliberandi* in capo alla parte interessata.

Una terza variante consiste nella soppressione del richiamo contenuto nel testo base del Senato ai commi quinto e sesto dell'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i quali dispongono che il magistrato di sorveglianza che si è pronunciato in prima battuta non farà parte del collegio del tribunale di sorveglianza che deciderà in sede di reclamo. L'aver soppresso questi due commi sembrerebbe rendere operante il comma 6 dell'articolo 70 del medesimo ordinamento penitenziario, secondo il quale, in tesi generale, uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. Questo produrrebbe l'anomalia che il giudice reclamato fa parte anche dell'organo che decide sul reclamo. Peraltro, va osservato, in direzione contraria, che ex articolo 70, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, quando il tribunale di sorveglianza giudica in sede d'appello, il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. Nel caso in esame, non si tratta tecnicamente di appello, e per questo avevamo richiamato espressamente i commi quinto e sesto dell'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si può comunque ritenere accettabile la soppressione, in forza di un principio che, sebbene enunciato in forma circoscritta per l'appello, può ritenersi facilmente di portata generale e, quindi, operante in tutte le situazioni di gravame avverso un qualche provvedimento.

La quarta modifica introdotta dalla Camera dei deputati suscita alcune perplessità, in quanto prevede che il tribunale di sorveglianza decida ai sensi dell'articolo 71-*bis* dell'ordinamento penitenziario, laddove il disegno di legge originario prevedeva che il tribunale di sorveglianza decidesse ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Può sembrare una sottigliezza eccessiva, ma l'articolo 71-*bis* dell'ordinamento penitenziario deve ritenersi, per la parte relativa al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, implicitamente abrogato per effetto del disposto del comma 2 dell'articolo 236 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Secondo quell'articolo, nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza, continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975, n. 354, diverse da quelle contenute nel capo II *bis* del titolo II dell'ordinamento penitenziario. Il capo II *bis* è quello che riguarda il procedimento di sorveglianza.

Questo sta ad indicare che nella materia di competenza del tribunale di sorveglianza non si applica la procedura speciale dell'ordinamento penitenziario, ma quella universale, disegnata *ex novo* dall'articolo 678 del

codice di procedura penale, che rinvia ad un modello unico per la procedura di esecuzione. Infatti, l'articolo 4 del nostro testo includeva la riduzione di pena per la liberazione anticipata proprio nell'elenco di materie per le quali si applica l'articolo 678. Quindi, la Commissione dovrà valutare se questo rinvio all'articolo 71-*bis*, una norma da ritenersi formalmente abrogata, possa ritenersi come trasferito nella norma che ne ha preso il posto.

Vengo all'ultimo punto che devo segnalare alla Commissione. Mentre l'originario disegno di legge n. 568 nulla diceva a proposito dell'affidamento in prova, in Commissione venne approvato un emendamento in forza del quale fu previsto che: «Al condannato che si trovi nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e che sia affidato in prova al servizio sociale, ... può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata». La Camera ha modificato in parte questa disposizione, prevedendo – cito testualmente il comma 12-*bis*, proprio perché è su questo che deve porsi il nostro giudizio – che: «All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54...». Questa variazione deve ritenersi senza dubbio migliorativa del testo del Senato, perché la formulazione del Senato si prestava a riserve, dal momento che il presupposto per la concessione della liberazione anticipata era sostanzialmente il medesimo richiesto affinché l'affidamento non fosse revocato, quindi si produceva l'antinomia che la mera esecuzione dell'affidamento in prova ne avrebbe comportato il suo accorciamento per effetto della riduzione di pena. La Camera ha, invece, introdotto un doppio livello, per cui la riduzione della durata dell'affidamento si verifica quando il condannato tiene un comportamento più qualificato, più significativo di rieducazione, di quello richiesto semplicemente per la concessione del beneficio della liberazione anticipata.

Essendo rimasto invariato tutto il resto del testo licenziato dal Senato, questi sono i punti su cui la Commissione dovrà concentrare la sua valutazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fassone per la sua relazione.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 24 ottobre 2002.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*



